N. 00419/2013 REG.PROV.CAU.

N. 00912/2013 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 912 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Associazione italiana per il World Wide Fund for nature – WWF Italia Ong Onlus, Associazione Onlus Lega per l'Abolizione della Caccia – L.A.C. e Associazione Onlus Verdi Ambiente e Società – V.A.S., rappresentate e difese dall'avv. Daniele Granara, con domicilio eletto presso l'avv. Daniele Granara nel suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco, 31/4;

…omissis…

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

(con primo ricorso per motivi aggiunti),

della deliberazione della Giunta regionale in data 18 ottobre 2013, n. 1250, avente ad oggetto "Calendario venatorio regionale approvato ai sensi dell'articolo 34, comma 4-*bis*, legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 e ss.mm.ii.";

…omissis…

e (con secondo ricorso per motivi aggiunti),

della deliberazione della Giunta regionale n. 1331 in data 31 ottobre 2013, avente ad oggetto ulteriore approvazione del "Calendario venatorio transitorio valevole fino alla pronuncia del Consiglio di Stato del 26/11/2013 e comunque non oltre il 30/11/2013";

…omissis…

Considerato che non vi è luogo a vagliare l'istanza cautelare proposta con i primi motivi aggiunti di ricorso, poiché il provvedimento impugnato (il calendario venatorio approvato con deliberazione di giunta n. 1250 del 18 ottobre 2013), già sospeso con decreto monocratico n. 389 del 24 ottobre 2013, è stato integralmente sostituito dal nuovo calendario venatorio transitorio;

Considerato che l'istanza cautelare proposta con i secondi motivi aggiunti di ricorso non merita una valutazione favorevole in quanto:

- la Regione Liguria si è conformata alle indicazioni emergenti dal parere dell'Ispra e dalla sentenza di questa Sezione n. 1130 del 23 agosto 2013, relativa al calendario venatorio 2012/2013;

…omissis…

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) respinge l'istanza cautelare proposta con i secondi motivi aggiunti di ricorso.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Richard Goso, Consigliere, Estensore